

# CONVENZIONE

TRA

**L' Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, nella persona del Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Napoli, alla Via S. Pansini, n. 5, 80131, P.I. 0690936635 – di seguito denominata “A.O.U.”

E

**L'Associazione di Volontariato “Teniamoci Per Mano Onlus”**, nella persona del Presidente Sig. Antonio Orlando, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, in Piazzetta Pietro Giannone n. 4, C.F. 95139930630, di seguito denominata “Associazione”.

## PREMESSO CHE:

- l'Associazione è costituita il 13/10/2010, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003, n. 266, ed è registrata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania, in data 19/12/2013, con prot. n. 2011/37516;
- l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo, tra le altre, attività di supporto volontario con un servizio di clown terapia presso le strutture sanitarie, in favore dei degenti minori e le loro famiglie, al fine di arrecare benefici alle persone che si trovano in situazioni di bisogno, in ragione delle loro condizioni sociali, fisiche e familiari;
- l'Associazione ha espresso la volontà di svolgere presso l'A.O.U. attività di Clown terapia – “Terapia del Sorriso”, al fine di alleviare le sofferenze ai bambini degenti presso la struttura in Pediatria, Edificio 11 H ed ai pazienti presenti presso il Reparto di Psichiatria, Edificio 18, per offrire loro un valido aiuto ed un sostegno psicologico.

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1

L'Associazione si impegna a fornire attività di volontariato a sostegno dei piccoli degenti ricoverati presso la struttura in Pediatria, Edificio 11 H ed ai pazienti presenti presso il Reparto di Psichiatria, Edificio 18 per offrire loro un valido aiuto ed sostegno psicologico.

Responsabile della esecuzione della presente Convenzione è il Presidente dell'Associazione.

### Articolo 2

L'Associazione dovrà :

- Rendere a tutti i piccoli degenti un servizio qualificato, spontaneo e gratuito;
- Assicurare una presenza amichevole ai malati e ai loro familiari;
- Prestare aiuto psicologico ai piccoli degenti;

- Collaborare con il personale strutturato di questa Struttura Ospedaliera per attività socializzanti, ludiche, riabilitative e quant'altro possa rilevarsi utile, al fine di dare un sostegno psico-sociale ai degenti;
- Svolgere ogni altra attività prevista dallo Statuto e compatibile con l'attività e l'assistenza ospedaliera.

### **Articolo 3**

Gli associati potranno prestare la loro opera negli orari concordati tra la Direzione Sanitaria, i Responsabili delle Strutture ed il Presidente dell'Associazione, al fine di non creare ostacoli o disfunzioni al servizio.

La Direzione Sanitaria vigilerà, d'intesa con i Responsabili delle Strutture ed il Presidente dell'Associazione, sull'attività di volontariato, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione.

A tal fine i Responsabili delle Strutture forniranno relazione alla Direzione Sanitaria sull'andamento delle attività del personale volontario suddetto.

Il personale volontario autorizzato sarà identificato per mezzo di apposito cartellino di riconoscimento da apporre in modo visibile, al fine di rendere distintiva la sua figura all'interno dell'A.O.U..

### **Articolo 4**

L'attività di volontariato non potrà essere svolta da :

- Coloro che abbiano perso la qualità di iscritti all'Associazione, per cui la stessa Associazione si impegna a notificare formalmente all'A.O.U. qualsiasi variazione/modifica;
- Coloro che non abbiano rispettato gli obblighi dello Statuto dell'Associazione e della presente Convenzione;
- Coloro che con i loro comportamenti abbiano portato nocimento al presidio e/o alla regolare attività dell'A.O.U..

### **Articolo 5**

L'Associazione si impegna ad impiegare personale qualificato e, all'occorrenza, a realizzare attività formative, nonché di aggiornamento per i volontari, prima che essi comincino a prestare la loro attività presso i reparti interessati.

### **Articolo 6**

I volontari devono :

- Osservare assoluta riservatezza in ordine alle notizie apprese nel corso della loro attività e astenersi dal consultare documenti sanitari;
- Attenersi, nello svolgimento della loro attività, alle indicazioni del Responsabile della Struttura presso la quale sono destinati a svolgere la loro attività;
- Prestare la massima collaborazione nei confronti del personale medico, infermieristico e socio – sanitario che opera nel reparto;

- Astenersi dal prestare qualsiasi forma di assistenza sanitaria nei confronti dei degenti ricoverati, essendo la presenza dei volontari esclusivamente integrante e non sostitutiva di quelli che sono i compiti e le responsabilità della struttura pubblica;
- Non recare intralcio all'attività assistenziale.

La Direzione Sanitaria vigilerà d'intesa con il Presidente dell'Associazione sull'attività di volontariato, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di cui sopra.

#### **Articolo 7**

L'Associazione garantisce che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/17 (già previsto dall'art. 4 dell'abrogata Legge 11.08.91, n. 266), come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione.

La suddetta assicurazione è requisito fondamentale per l'efficacia del presente atto.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa, di cui al presente articolo, sono a carico dell' A.O.U.

La liquidazione degli oneri assicurativi avverrà entro 60 giorni dalla formale richiesta avanzata dall'Associazione, a firma del suo Presidente, recante in allegato, le copie della polizza stipulata e della quietanza del premio pagato.

#### **Articolo 8**

La Convenzione avrà la durata di due anni decorrenti dalla stipula. La Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di formale richiesta.

E' ammessa l'eventuale risoluzione anticipata, da richiedersi da uno dei contraenti con almeno 30 giorni di preavviso .

Le parti contraenti si riservano la facoltà di modificare la presente Convenzione, previa proposta formale inoltrata da una delle parti.

#### **Articolo 9**

La Convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso a cura e spese della richiedente Associazione che le assume.

#### **Articolo 10**

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il Foro di Napoli.

Napoli,

Per l'Associazione di Volontariato  
"Teniamoci per mano Onlus"  
Il Presidente  
Antonio ORLANDO

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
"Federico II"  
Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo VIGGIANI